



CITTÀ DI BISCEGLIE
Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture

Prot. n. _____

Bisceglie, 6 Luglio 2020

Ove trasmessa a mezzo PEC alla seguente NON SEGUIRÀ trasmissione dell'originale
ex art. 43 comma 6 D. Lgs. 445/2000 ed ex art. 45 comma 1 D. Lgs. 82/2005

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale
"AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI"

Alla C.A del **SINDACO**
Dott. Angelantonio ANGARANO

Premesso che:

con nota protocollata in data 23.10.2018 a firma di un gruppo di Consiglieri comunali (Mauro Lorusso, Giuseppe Losapio, Rossano Sasso, Francesco Coppolecchia, Massimo Mastrapasqua, Addolorata Bianco, Luigi Di Tullio, Giuseppe Francesco Ruggieri, Angela Di Gregorio, Sergio Ferrante, Michele De Noia, Pierpaolo Pedone, Carla Mazzilli, Francesco Carelli, e Pietro Innocenti) si proponeva e sollecitava la regolamentazione organica delle forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

Considerato che:

la regolamentazione di cui all'oggetto si rende necessaria in attuazione dell'Art. 118 della Costituzione Italiana, il quale al comma 4, prevede che *"Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;

la Regione Puglia con propria legge regionale n. 28 del 13 luglio 2017, denominata "Legge sulla partecipazione", all'art. 1, comma 4, *"promuove l'idea delle "città partecipate" e di una rete dei comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all'articolo 118 della Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché sull'uso condiviso dei beni pubblici"* e all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), pone rispettivamente tra gli obiettivi delle attività di partecipazione quelli di *"garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni"* e *"promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito"*.

Valutato che:

è intenzione di questa Amministrazione stimolare e agevolare la partecipazione dei cittadini alla gestione e alla cura dei beni comuni urbani;

e stata sottoposta e condivisa nella Commissione comunale preposta una bozza di regolamentazione della materia denominata *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"*;

la bozza di cui al punto precedente, nel declinare le tipologie, le forme, i contesti e le modalità operative cui il citato *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"* dovrà riferirsi, intercetta Settori e Servizi dell'Ente locale riconducibili a temi, genericamente intesi (quali "manutenzioni ordinarie, verde pubblico, ambiente, recupero rigenerazione e affidamento condiviso di spazi e/o immobili pubblici, attività culturali e formative, attività di animazione territoriale, di aggregazione e inclusione sociale, di comunicazione, etc.) che sono di competenza di più Dirigenti (delle ripartizioni "Pianificazione, Programmi e Infrastrutture, Ambiente Sanità Suap Sua Trasporti e Mobilità sostenibile, Amministrativa e Servizi al Cittadino, Finanziaria" relativamente a quest'ultima in ordine ai riflessi trasversali, di natura patrimoniale e finanziaria, correlati alla generica attuazione dei Patti di collaborazione);

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

☐ **Servizio Lavori Pubblici**
☐ **Servizio Programmi Complessi**
Tel. 080 3950513 / 518 / 519
Fax 080 3950532

Istruttore Tecnico
Dott. Ferdinando Di Cesare

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Capo Servizio Lavori Pubblici
Geom. Bartolo Di Pierro

Responsabile del Servizio Prog. Comp.

Geom. Stefano Porcelli
Tel. 080 3950513/519 - Fax 080 3950532

Mail lavoripubblici2@comune.bisceglie.ba.it
PEC lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
☐ Raccomandata
☐ Fax
☐ Posta elettronica
☐ PEC
☐ Consegna a mano
☐ Altro



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture

alla luce di quanto sopra si rende necessario che ognuno dei Dirigenti delle citate Ripartizioni, esprima, per competenza, il proprio parere in ordine alla presente proposta di approvazione della *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"* in allegato al presente provvedimento;

in ordine alle previsioni di cui all'Art. 9, comma 4 dello schema di Regolamento di che trattasi, dare atto che, attesa l'assenza di esplicita previsione nell'organigramma dell'Ente Locale dell'unità organizzativa denominata "Ufficio per l'Amministrazione condivisa", quest'ultima e le medesime funzioni saranno incardinate nell'ambito delle prerogative del Segretario Generale nella sua qualità di organo che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e cui sono espressamente demandati funzioni e compiti di coordinamento in tema di regolarità amministrativa, trasparenza e gestione della performance.

Per tutto quanto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si propone di:

Prendere atto dei contenuti dello schema di *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"* e della modulistica allo stesso allegata;

Dare atto, ai sensi dell'Art. 9, comma 4, del citato Regolamento, che attesa l'assenza di esplicita previsione nell'organigramma dell'Ente Locale dell'unità organizzativa denominata "Ufficio per l'Amministrazione condivisa", quest'ultima e le medesime funzioni saranno incardinate nell'ambito delle prerogative del Segretario Generale nella sua qualità di organo che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e cui sono espressamente demandati funzioni e compiti di coordinamento in tema di regolarità amministrativa, trasparenza e gestione della performance;

Approvare il *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"*, come integrato con le previsioni di cui al punto due del presente provvedimento, e l'allegato schema di "Proposta per Patto di Collaborazione Ordinario";

Disporre che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"*, il Dirigente della Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture, predisponga l'elenco dei Beni Comuni Urbani che possano eventualmente essere oggetto di Patti di Collaborazione complessi;

Disporre che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del citato *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"*, i Dirigenti della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino, e Finanziaria di concerto fra loro, ai fini della concreta e tempestiva attuazione delle forme di collaborazione incentivate dal Regolamento in oggetto, pervengano, entro novanta giorni dalla sua approvazione, alla stipula di apposite convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo volte a consentire all'Ente Locale l'attivazione delle necessarie coperture assicurative (a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, sulla scorta dello schema tipo in allegato al presente provvedimento).

Demandare, a successivo atto, a seguito di avvenuta approvazione del *"Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni"*, l'individuazione di apposito capitolo di bilancio con risorse coerenti alle previsioni rivenienti dalle convenzioni quadro di cui al punto precedente;

Demandare al Segretario Generale ogni ulteriore atto conseguenziale ivi compresa l'attivazione dell'Ufficio per l'Amministrazione condivisa.

L'Istruttore Tecnico
Dott. Ferdinando Di Cesare

Il Capo Servizio
Geom. Bartolo Di Piero



DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

- ☐ Servizio Lavori Pubblici
- ☐ Servizio Programmi Complessi
- Tel. 080 3950513 / 518 / 519
- Fax 080 3950532

Istruttore Tecnico
Dott. Ferdinando Di Cesare

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it
PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterio.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Capo Servizio Lavori Pubblici
Geom. Bartolo Di Piero

Responsabile del Servizio Prog. Comp.
Geom. Stefano Porcelli
Tel. 080 3950513/519 - Fax 080 3950532
Mail lavoripubblici2@comune.bisceglie.ba.it
PEC lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☐ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro



REGOLAMENTO

SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini ed amministrazione pubblica per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'Art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a. **beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'Art. 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b. **comune o amministrazione comunale:** il Comune di Bisceglie nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c. **cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d. **amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - e. **proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata da cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione, custodia o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso



secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

- f. **patto di collaborazione:** l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- g. **cura in forma condivisa:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività e integrazione;
- h. **rigenerazione:** interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i. **gestione condivisa:** interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- j. **spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a. **fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b. **pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c. **inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - d. **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - e. **sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
 - f. **proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
 - g. **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - h. **informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;



- i. **autonomia civica:** l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'Art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Bisceglie e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, con riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. **gli obiettivi** che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b. **la durata della collaborazione**, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. **le modalità di azione**, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. **le modalità di fruizione collettiva** dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e. **le modalità di monitoraggio e valutazione** del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - f. **le misure di pubblicità** del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;



- g. **le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose** in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h. **le forme di sostegno** messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- i. **l'eventuale affiancamento del personale comunale** nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- j. **le cause e le modalità di esclusione** di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- k. **le modalità per l'adeguamento** e le modifiche degli interventi concordati.
- l. **eventuale contemplazione** di atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

- 1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a. la cura occasionale;
 - b. la cura costante e continuativa;
 - c. la gestione condivisa occasionale;
 - d. la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e. la rigenerazione temporanea;
 - f. la rigenerazione permanente.
- 2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a. disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b. attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c. manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

Art. 7 - Promozione della creatività urbana

- 1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
- 2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici urbani, specie quelli che versano in stato di degrado o abbandono, allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
- 3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni



possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 8 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino i bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente Art.. Il Comune può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 9 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c. garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):
 - a. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d. raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. In assenza di esplicita previsione nell'organigramma dell'Ente Locale dell'unità organizzativa denominata "Ufficio per l'Amministrazione condivisa", la stessa e le medesime funzioni saranno incardinate nell'ambito delle prerogative del Segretario Generale nella sua qualità di organo che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e cui sono espressamente demandati



funzioni e compiti di coordinamento in tema di regolarità amministrativa, trasparenza e gestione della performance;

5. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Art. 10 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello* che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
2. In ragione della presumibile loro maggior frequenza e della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza, in allegato al modello di cui al comma 1, vi è un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più consueti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare, con indicazione dei presupposti, delle condizioni e dell'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali:
 - a. pulizia
 - b. imbiancatura
 - c. piccola manutenzione ordinaria
 - d. giardinaggio
 - e. allestimenti
 - f. decorazioni
 - g. attività di animazione territoriale
 - h. aggregazione sociale
 - i. comunicazione
 - j. attività culturali e formative.
4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune;
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Art. 11 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio, che svolge entro 15 giorni l'attività istruttoria, pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di



collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
7. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

Art. 12 - Proposta di adesione ad avviso pubblico di sollecitazione

1. La proposta di collaborazione può anche essere formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'iter procedurale è definito dall'avviso pubblico con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 13 - Azioni e interventi di cura rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma precedente, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi previsti.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli



interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedendo l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessivi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'Art. 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

FORME DI SOSTEGNO

Art. 14 - Attribuzione di forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere [unicamente] l'attribuzione dei seguenti vantaggi a favore dei cittadini attivi:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Art. 15 - Agevolazioni amministrative

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.



Art. 16 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 17 - Formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b. acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c. documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
6. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
7. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
8. conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 18 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole, oltre che per programmare le azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni, anche per l'organizzazione di interventi ed incontri formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.



Art. 19 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 20 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
 - a. canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e il medium civico;
 - b. dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto.

Art. 21 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 22 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito



internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate.

Art. 23 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune si obbliga a fornire copertura assicurativa ai cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.



2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
3. Il Comune di Bisceglie resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 25 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 27 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di un anno dall'entrata in vigore.

Art. 28 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Spett.le **COMUNE DI BISCEGLIE**

Via Trento, 8

76011 - Bisceglie (BT)

protocollo generale@cert.comune.bisceglie.bt.it

PROPOSTA PER PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

(in attuazione dell'articolo 10 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani)

TITOLO DELLA PROPOSTA			
NOME E COGNOME <i>(del proponente)</i>			
E-MAIL		TELEFONO	
<i>barrare la casella corrispondente</i>	SOGGETTO SINGOLO		SOGGETTO COLLETTIVO
DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO <i>(se collettivo)</i>			
Sede		Via	
E-mail		Telefono	
Cod. Fisc.		P. Iva	
Referente		Mobile	
BENE COMUNE PROPOSTO			
<i>barrare la casella corrispondente</i>	BENE MATERIALE		BENE IMMATERIALE
UBICAZIONE DEL BENE <i>(se materiale)</i>			
TIPO DI INTERVENTO:			
☐ pulizia ☐ imbiancatura ☐ piccola manutenzione ordinaria ☐ giardinaggio ☐ allestimenti ☐ decorazioni		☐ attività di animazione territoriale ☐ aggregazione sociale ☐ comunicazione ☐ attività culturali e formative ☐ altro _____ _____	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA indicare SCOPI, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' e DURATA DELLA COLLABORAZIONE			

ALLEGATI:

Bisceglie, _____

FIRMA *(leggibile)*

Modello richiesta emissione polizza¹

Il sottoscritto Comune di _____, Codice Fiscale _____, Via _____,

Comune _____, CAP _____, Telefono _____, email _____

richiede l'emissione della/e polizza/e per assicurare i cittadini attivi nello svolgimento delle attività di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni, concordate con l'amministrazione attraverso la stipula dei Patti di collaborazione.

Si precisa che:

1. le coperture da attivare sono (barrare quanto di interesse):

Responsabilità civile con classe di attività A,

(manutenzione verde; taglio del tappeto erboso; raccolta foglie e smaltimento residui vegetali; potatura siepi e smaltimento residui vegetali; spazzamento stradale; raccolta rifiuti, pulizia spiagge; pulizia presso edifici o beni materiali su cui vengano svolte attività previste dai patti; Letture, giochi on-line e da tavola; Animazione di strada e spettacoli artistici: musicisti, clown, attori ecc.; Formazione, dibattiti, conferenze, proiezioni di film/documentari; Attività artistiche al chiuso: disegno, pittura, collage, ecc.; Assistenza ad anziani, minori e soggetti svantaggiati; Attività ludico – ricreative varie; Riparazioni biciclette; Raccolta foglie e successivo smaltimento dei residui vegetali; Pulizia di spazi interni: stanze, palestre, aule, centri civici, istituti scolastici ecc.; Pulizia di spazi esterni: strade, marciapiedi, giardini, campi da gioco, spiagge ecc.; Vuotatura cestini e raccolta rifiuti; Attività artistiche all'aperto e riqualificazione artistica di beni: disegni, pitture e abbellimenti vari di muri, panchine, arredi da giardino, giochi ecc.; Taglio del tappeto erboso e successivo smaltimento dei residui vegetali; Potatura siepi ed altro con successivo smaltimento dei residui vegetali; Sgombero neve in spazi pubblici; Realizzazione e cura di orti urbani e piccole attività agricole; Custodia di beni e immobili (senza altre specifiche azioni previste sui beni): distributori d'acqua, bacheche, biblioteche ecc.; Consegna beni a soggetti svantaggiati: spesa a casa, consegna medicinali ecc.; Sportelli di consulenza ai cittadini: mediazione conflitti, consulenza informatica, amministrativa ecc.)

☐ **Responsabilità civile con classe di attività B,**

(manutenzione arredi da giardino; costruzione e manutenzione recinzioni in legno; piccoli lavori di manutenzione eseguiti presso edifici o beni materiali su cui vengano svolte attività previste dai patti; attività ludico ricreative; Giochi di gruppo al chiuso e all'aperto, pedibus e bicibus, attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus; Camminate formative ed esplorative, visite guidate; Costruzione, cura e manutenzione arredi da esterni e giardini: recinzioni in legno, panchine ecc.; Costruzione, cura e manutenzione attrezzature di interesse collettivo: forno di quartiere, bacheca ecc.; Cura e manutenzione aree pubbliche in genere: campi da gioco, piste ciclabili, sentieri, piazze, aiuole, darsene ecc.; Lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici: istituti scolastici, impianti sportivi, centri civici, ecc.; tutte le attività di classe A)

☐ **Infortuni**

(ricovero in istituto di cura; day hospital; intervento chirurgico ambulatoriale; visite specialistiche e accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici riabilitativi)

2. La durata della polizza è di: _____

3. Il numero di volontari che si vuole coprire è: _____

È stato, inoltre, corrisposto il bonifico a Vostro favore di € _____, IBAN _____, nonché somma dei premi lordi evidenziati nelle tabelle di seguito riportate, come da contabile allegata.

Data _____

Firma _____

¹ Modulo da inviare compilato e firmato ad entrambi gli indirizzi _____ e _____

MODELLO DENUNCIA SINISTRO INFORTUNI¹

OGGETTO: Denuncia di sinistro Infortuni - Polizza dei Volontari n° _____/77/_____

Il/La sottoscritto/a _____

Residente in _____ Via _____ nr _____ Prov _____

Telefono _____

RICHIEDE

La liquidazione dell'indennità per l'infortunio avvenuto il _____ in Località _____

Modalità dell'infortunio _____

Lesioni subite : _____

Il ricovero è avvenuto presso: _____

Prognosi: _____

Documenti allegati (barrare quelli inviati):

- ☐ Copia documento di riconoscimento e codice fiscale e/o tessera sanitaria
- ☐ Copia referto Pronto Soccorso
- ☐ Copia ulteriore documentazione medica (es: lettera dimissioni ricovero/certificati di applicazione e rimozione gesso etc.)
- ☐ IBAN

Data _____

Firma _____

**Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per finalità assicurative/liquidative
(Artt. 23, 26 e 43 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Sulla base dell'informativa ricevuta, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, comuni e sensibili, per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e liquidativa dei sinistri nonché per il trasferimento dei dati in Paesi Terzi, effettuato da (*nome Compagnia Assicuratrice* _____) unitamente ad altri soggetti, interni ed esterni al Gruppo, coinvolti in tale attività, come indicato nell'informativa.

Nome e cognome leggibili dell'interessato

Luogo e data

Firma

Sezione per la gerenza: alla data del sinistro il volontario risulta coperto: ☐ Si ☐ No

Timbro della Gerenza:

Data: _____

¹ Modulo da inviare compilato e firmato agli indirizzi _____ e _____

Modulo di denuncia RCT¹

1. Denunciante:

Partita IVA: _____ N. Polizza RCT del Volontario: _____

Referente Sinistri: _____ Telefono: _____

Email: _____

2. Danneggiante (Volontario):

Cognome: _____ Nome _____

Codice Fiscale: _____

3. Evento del sinistro:

Luogo: _____ Data: _____

Descrizione: _____

4. Danneggiato:

Cognome: _____ Nome _____

Codice Fiscale: _____ Indirizzo: _____

Comune: _____ Telefono: _____

Danni subiti:

☐ Cose (descrizione): _____

☐ Lesioni (descrizione): _____

Timbro del Denunciante:

Data: _____

Sezione per la gerenza: alla data del sinistro il volontario risulta coperto: ☐ Si ☐ No

Timbro della Gerenza:

Data: _____

¹ Modulo da inviare compilato e firmato agli indirizzi _____ e _____

COMPAGNIA ASSICURATRICE

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA PER GLI
INFORTUNI DEI CITTADINI ATTIVI**

SCHEMA TIPO

Sommario

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	3
PERSONE ASSICURATE	3
GARANZIE	4
Art. 9 Ricovero in istituto di cura	4
Art. 10 Trasporto sanitario	4
Art. 11 Art 3 Day Hospital	4
Art. 12 Intervento chirurgico ambulatoriale.....	5
Art. 13 Visite specialistiche e accertamenti diagnostici.....	5
Art. 14 Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortuni.....	5
MASSIMALE ASSICURATO	6
ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE.....	6
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....	7
Art. 1 Obbligo in caso di sinistro	7
Art. 2 Modalità di erogazione delle prestazioni.....	7

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia assicurativa riguarda le spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortunio, attestato da certificato di pronto soccorso, subito durante l'effettuazione dei lavori finalizzati alla conservazione e manutenzione di spazi pubblici, per:

- 1) ricovero in Istituto di cura ;
- 2) day-hospital;
- 3) intervento chirurgico ambulatoriale;
- 4) visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
- 5) trattamenti fisioterapici riabilitativi;

L'Assicurato per ottenere le prestazioni di cui necessita, può rivolgersi a:

- a) Strutture sanitarie private o pubbliche in libera professione
- b) Servizio Sanitario Nazionale

con i limiti indicati nelle singole garanzie e al punto 6.2 delle Norme che regolano i sinistri.

PERSONE ASSICURATE

Per assicurati devono intendersi i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale, che prestano in modo personale, spontaneo e gratuito, la propria attività per la conservazione e manutenzione di spazi pubblici.

In particolare, per l'identificazione nominale delle persone assicurate e per la determinazione del loro numero si farà riferimento ai documenti ufficiali detenuti dal Contraente.

E' fatto obbligo al Contraente di fornire, su richiesta della Società, i documenti contenenti l'elenco dei nominativi degli Assicurati sopra identificati.

VARIAZIONE DEL RISCHIO

Si precisa che, qualora durante il Periodo di Assicurazione il numero di soggetti con cui il Contraente collabora dovesse superare la soglia per la quale è stato corrisposto il Premio, gli individui eccedenti tale soglia assumeranno la qualifica di Assicurati solo previa comunicazione dei nominativi alla Società da parte del Contraente, prima dell'espletamento di ogni attività.

Il Contraente s'impegna, inoltre, a corrispondere alla Società entro 15 giorni la differenza fra lo scaglione di Premio concordato alla conclusione del contratto e il nuovo scaglione.

GARANZIE

Art. 9 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

La Società, nell'ambito del massimale assicurato e per ogni infortunio, provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:

a) Intervento chirurgico

Onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (**risultante dal referto operatorio**); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.

b) Assistenza medica, medicinali, cure

Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero. **Nel solo caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi nella garanzia i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.**

c) Rette di degenza

Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.

Le spese sostenute vengono rimborsate **nel limite di € 200,00 al giorno.**

d) Accompagnatore

Retta di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'Istituto di cura o in struttura alberghiera.

La garanzia è prestata nel **limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.**

e) Assistenza infermieristica privata individuale

Assistenza infermieristica privata individuale nel **limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.**

Art. 10 TRASPORTO SANITARIO

La Società, nell'ambito del massimale assicurato e per ogni infortunio, rimborsa le spese di trasporto dell'Assicurato in ambulanza, **con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all'Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di € 1.000,00 per ricovero.**

Art. 11 ART 3 DAY HOSPITAL

Nel caso di day-hospital, la Società nell'ambito del massimale assicurato e per ogni infortunio, provvede al pagamento delle spese per le **prestazioni previste ai punti 3.1 "Ricovero in Istituto di cura" e 3.2 "Trasporto sanitario" con i relativi limiti in essi indicati.**

La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici.

Art. 12 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società nell'ambito del massimale assicurato e per ogni infortunio provvede al pagamento delle spese per le **prestazioni previste ai punti 3.1 "Ricovero in Istituto di cura" lett. a) "Intervento chirurgico, b) "Assistenza medica, medicinali, cure" e 3.2 "Trasporto sanitario" con i relativi limiti in essi indicati.**

Art. 13 VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

La Società, nell'ambito del massimale assicurato e per ogni infortunio, provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e per accertamenti diagnostici **conseguenti a infortunio con l'esclusione delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici.**

Per l'attivazione della garanzia è necessario un certificato di Pronto Soccorso che attesti l'infortunio avvenuto durante il servizio e la prescrizione che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente all'evento denunciato.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a **strutture sanitarie private o pubbliche in libera professione**, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di una franchigia di **€ 50,00 per ogni visita specialistica o accertamento diagnostico.**

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, **la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell'Assicurato.**

Art. 14 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNI

La Società nell'ambito del massimale assicurato e per ogni infortunio, provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, **a seguito di infortunio, esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano prescritte da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.**

Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a **strutture sanitarie private o pubbliche in libera professione**, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di una franchigia di **€ 70,00 per fattura/persona.**

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, **la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell'Assicurato.**

MASSIMALE ASSICURATO

Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a quanto riportato nella Scheda di Polizza.

ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante per:

- 1. le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto;**
- 2. le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;**
- 3. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto);**
- 4. i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;**
- 5. i ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza.**

Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

- 6. gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;**
- 7. gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;**
- 8. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assicurato;**
- 9. le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose commesse dall'assicurato con dolo o colpa grave;**
- 10. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;**
- 11. le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale.**

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 1 OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal pronto soccorso e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche in libera professione:

le spese, vengono rimborsate all'Assicurato con uno scoperto del 20% o con i limiti previsti in ogni singola garanzia;

b) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale:

nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., e qualora l'Assicurato sostenga durante il ricovero delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall'Assicurato nei limiti previsti nei diversi punti.

Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell'Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) "Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche in libera professione".

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle relative notule, distinte e ricevute di pagamento in originale, debitamente quietanzate.



(in rosso)

importi suscettibili di rinegoziazione in fase di individuazione della Compagnia assicuratrice

COMPAGNIA ASSICURATRICE

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
DEI CITTADINI ATTIVI**

SCHEMA TIPO

Sommario

<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	3
<u>DEFINIZIONI</u>	3
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</u>	4
<u>NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE</u>	6
<u>Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio</u>	6
<u>Art. 2 Altre Assicurazioni</u>	6
<u>Art. 3 Determinazione del premio e sua regolazione</u>	6
<u>Art. 4 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia</u>	6
<u>Art. 5 Modifiche dell'Assicurazione</u>	6
<u>Art. 6 Aggravamento del Rischio</u>	6
<u>Art. 7 Diminuzione del Rischio</u>	6
<u>Art. 8 Forma delle comunicazioni</u>	7
<u>Art. 9 Oneri fiscali</u>	7
<u>Art. 10 Rinvio alle norme di legge</u>	7
<u>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	7
<u>Art. 11 Assicurati</u>	7
<u>Art. 12 Variazione del rischio</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Art. 13 Oggetto dell'assicurazione</u>	7
<u>Art. 14 Affidamento di minori</u>	7
<u>Art. 15 Obblighi in caso di Sinistro</u>	8
<u>Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali</u>	8
<u>Art. 17 Novero dei terzi</u>	8
<u>Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione</u>	8
<u>Art. 19 Massimale</u>	9
<u>Art. 20 Franchigia</u>	9
<u>Art. 21 Limiti territoriali</u>	9

Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro
Scoperto	la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Società	l'impresa assicuratrice
Spazzamento stradale	pulizia delle aree, diserbo (rimozione della eventuale vegetazione spontanea che cresce sulle pavimentazioni o ai bordi delle strade), eliminazione di deiezioni animali e di altre tipologie di rifiuti, anche con l'ausilio di strumenti e attrezzature

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società prende atto che, nell'ambito di un sistema inclusivo di cittadinanza attiva e nel perseguimento dell'interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 118, ultimo comma della Costituzione, il Contraente affida agli Assicurati alcuni interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura e di gestione condivisa di spazi ed edifici pubblici. Precisamente:

CLASSE DI ATTIVITA' A

- manutenzione verde
- taglio del tappeto erboso
- raccolta foglie e smaltimento residui vegetali
- potatura siepi e smaltimento residui vegetali
- spazzamento stradale
- raccolta rifiuti
- pulizia presso edifici o beni materiali su cui vengano svolte attività previste dai patti
- Letture, giochi on-line e da tavola
- Animazione di strada e spettacoli artistici: musicisti, clown, attori ecc.
- Formazione, dibattiti, conferenze, proiezioni di film/documentari

CLASSE DI ATTIVITA' B

- manutenzione arredi da giardino
- costruzione e manutenzione recinzioni in legno
- piccoli lavori di manutenzione eseguiti presso edifici o beni materiali su cui vengano svolte attività previste dai patti
- attività ludico – ricreative
- pedibus e bicibus
- Giochi di gruppo al chiuso e all'aperto
- Pedibus, attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus
- Camminate formative ed esplorative, visite guidate
- Costruzione, cura e manutenzione arredi da esterni e giardini: recinzioni in legno,

- Attività artistiche al chiuso: disegno, pittura, collage, ecc.
- Assistenza ad anziani, minori e soggetti svantaggiati
- Attività ludico – ricreative varie
- Riparazioni biciclette
- Raccolta foglie e successivo smaltimento dei residui vegetali
- Pulizia di spazi interni: stanze, palestre, aule, centri civici, istituti scolastici ecc.
- Pulizia di spazi esterni: strade, marciapiedi, giardini, campi da gioco, spiagge ecc.
- Vuotatura cestini e raccolta rifiuti
- Attività artistiche all'aperto e riqualificazione artistica di beni: disegni, pitture e abbellimenti vari di muri, panchine, arredi da giardino, giochi ecc.
- Taglio del tappeto erboso e successivo smaltimento dei residui vegetali
- Potatura siepi ed altro con successivo smaltimento dei residui vegetali
- Sgombero neve in spazi pubblici
- Realizzazione e cura di orti urbani e piccole attività agricole
- Custodia di beni e immobili (senza altre specifiche azioni previste sui beni): distributori d'acqua, bacheche, biblioteche ecc.
- Consegna beni a soggetti svantaggiati: spesa a casa, consegna medicinali ecc.
- Sportelli di consulenza ai cittadini: mediazione conflitti, consulenza informatica, amministrativa ecc.
- panchine ecc.
- Costruzione, cura e manutenzione attrezzature di interesse collettivo: forno di quartiere, bacheca ecc.
- Cura e manutenzione aree pubbliche in genere: campi da gioco, piste ciclabili, sentieri, piazze, aiuole, darsene ecc.
- Lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici: istituti scolastici, impianti sportivi, centri civici, ecc.
- tutte le attività di classe A

Gli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione nonché i limiti di intervento e, in generale, il livello dei servizi, sono regolati tramite patti di collaborazione concordati fra Contraente e Assicurato, che si intendono qui integralmente richiamati.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 10 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso con altre Compagnie di Assicurazioni.

Art. 11 DETERMINAZIONE DEL PREMIO E SUA REGOLAZIONE

Il premio è determinato sulla base del numero di Assicurati dichiarati dal Contraente alla data di emissione del contratto. Il Premio indicato in Scheda di Polizza deve intendersi quale premio minimo per il Periodo di Assicurazione, comunque acquisito.

Art. 12 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati dal Contraente presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i Premi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile).

Art. 13 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 15 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti sono fatte tramite email, possibilmente pec.

Art. 17 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono norme legislative e regolamenti vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 19 ASSICURATI

Per assicurati devono intendersi i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale, che prestano in modo personale, spontaneo e gratuito, la propria attività per la conservazione e manutenzione di spazi pubblici.

In particolare, per l'identificazione nominale delle persone assicurate e per la determinazione del loro numero si farà riferimento ai documenti ufficiali detenuti dal Contraente.

E' fatto obbligo al Contraente di fornire, su richiesta della Società, i documenti contenenti l'elenco dei nominativi degli Assicurati sopra identificati.

Art. 20 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Si precisa che, qualora durante il Periodo di Assicurazione il numero di soggetti con cui il Contraente collabora dovesse superare la soglia per la quale è stato corrisposto il Premio, gli individui eccedenti tale soglia assumeranno la qualifica di Assicurati solo previa comunicazione dei nominativi alla Società da parte del Contraente, prima dell'espletamento di ogni attività.

Il Contraente s'impegna, inoltre, a corrispondere alla Società entro 15 giorni la differenza fra lo scaglione di Premio concordato alla conclusione del contratto e il nuovo scaglione.

Art. 21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per danni materiali o corporali, in conseguenza di un fatto accidentale inerente l'esercizio della attività descritta in polizza.

Art. 22 AFFIDAMENTO DI MINORI

Si precisa che la Società si obbliga, altresì, a tenere indenne gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni cagionati dal fatto illecito dei minori ad essi affidati, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Art. 23 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente deve dare avviso scritto all'intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Art. 24 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 25 NOVERO DEI TERZI

Limitatamente ai danni corporali, gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

Non sono, invece, considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente, salvo che patiscano il danno in qualità di Assicurati;
- b) il Contraente.

Art. 26 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da Furto;
- b) conseguenti a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

- e) dall'impiego di strumentazione, macchinari o attrezzature non previsti dalle modalità di realizzazione degli interventi concordate con i patti di collaborazione;
- f) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, nonché a quelle che costituiscano strumento di lavoro;
- g) alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) da detenzione o impiego di esplosivi;
- k) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da Asbesto e qualsiasi sostanza contenente Asbesto;
- l) derivanti da campi elettromagnetici in genere.

Art. 27 MASSIMALE

Il Massimale indicato in Scheda di Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per Sinistro, per anno o per il minor Periodo di assicurazione e per la pluralità di Assicurati.

Art. 28 FRANCHIGIA

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della Franchigia per Sinistro pari alla somma indicata in Scheda di Polizza.

Art. 29 LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano in Italia, nella Repubblica di San Marino, nello Stato del Vaticano.